

CASSA RISCHIO VITA

REGOLAMENTO (AGGIORNATO AL 14.04.2023)

Indice

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Requisiti e modalità di iscrizione

Art. 3 – Obbligo contributivo

Art. 4 – Decorrenza delle prestazioni

Art. 5 - Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni.
Riattivazione delle prestazioni.

Art. 6 - Decadenza dall'iscrizione alla Cassa

Art. 7 – Piano di copertura assicurativa

Art. 8 – Richiamo alla Convenzione Assicurativa

Art. 9 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Assicurativa per il Rischio Vita per i Lavoratori Dipendenti dell'Industria Alimentare, in seguito più brevemente denominato Cassa Rischio Vita costituita con atto pubblico il 26 gennaio 2010 in attuazione dell'accordo di rinnovo, datato 21 luglio 2007, del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (C.C.N.L.) per l'industria alimentare e successive modifiche e integrazioni.

La Cassa Rischio Vita ha lo scopo di garantire uno strumento che consenta collettivamente e mutualisticamente la copertura economica relativa all'obbligo posto dal C.C.N.L. di fornire una prestazione assistenziale, tramite erogazione di un capitale assicurato agli eredi di cui all'art. 536 cc, nel caso di decesso dei lavoratori dipendenti con contratto a durata indeterminata in costanza del rapporto di lavoro. In assenza di eredi legittimi ex art. 536 cc, hanno diritto alla prestazione assicurativa i beneficiari eventualmente designati dal lavoratore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni del vigente C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle Industrie Alimentari riguardanti la Cassa Rischio Vita nonché la convenzione con l'EBS – Ente Bilaterale di Settore (di seguito più brevemente denominato EBS) per quanto concerne le modalità di iscrizione e contribuzione.

Art. 2 – REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE E ISCRIZIONE

L'adesione dell'azienda alla Cassa Rischio Vita presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto, del Regolamento della Cassa e della convenzione con l'EBS per la riscossione dei contributi, disponibili sul sito istituzionale www.cassavita.it.

Le aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dell'Industria Alimentare hanno l'obbligo di iscrivere alla Cassa Rischio Vita tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con età fino a 69 anni e 6 mesi, esclusi i dirigenti.

L'adesione dell'azienda alla Cassa avviene con una procedura unificata disponibile sul sito dell'EBS, www.ebsalimentare.it.

Le aziende che avranno aderito alla Cassa ed effettuato la registrazione sul sito dell'EBS (www.ebsalimentare.it) e comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica – ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato - riceveranno la user id e la password necessarie per l'attivazione dell'area riservata tramite la quale potranno provvedere all'iscrizione dei lavoratori, al pagamento della contribuzione, alla verifica della propria situazione contabile ed inoltrare e ricevere comunicazioni informative sulla propria posizione

L'azienda potrà provvedere all'iscrizione dei lavoratori mediante la comunicazione della lista dei propri dipendenti tramite l'inserimento delle anagrafiche nella apposita sezione dell'area riservata e provvedendo al versamento del relativo importo, da

effettuarsi con bonifico bancario entro il 16 del mese precedente a quello di competenza.

La decorrenza ed il mantenimento dell'iscrizione comportano per l'azienda l'obbligo di versamento mensile per ogni singolo lavoratore di tutte le contribuzioni dovute: F.A.S.A., Cassa Rischio Vita, EBS e contributo maternità.

L'iscrizione ha durata indeterminata, permanendo le condizioni di adesione dell'azienda e di iscrizione dei lavoratori come sopra descritte.

Al fine di consentire un efficace e corretto rapporto con la Cassa tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni o passaggi alla qualifica di dirigente) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere tempestivamente comunicate tramite la propria area riservata sul sito www.ebsalimentare.it

Il mantenimento dell'iscrizione dei lavoratori si realizza attraverso il versamento del premio tramite bonifico bancario e l'aggiornamento dell'elenco dei relativi dipendenti nell'area riservata. Qualora per qualsiasi motivo i dati pervenuti non siano completi o esatti gli uffici dell'EBS contatteranno l'Azienda per avere i dati per un corretto abbinamento delle posizioni (anagrafica lavoratori/versamenti). La mancata collaborazione della Azienda a questa attività comporta la mancata copertura del premio assicurativo dovuto alla Compagnia Assicurativa e di conseguenza l'impossibilità di coprire eventuali sinistri.

E' altresì consentita l'iscrizione alla Cassa Rischio Vita dei dipendenti a tempo indeterminato delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Industria alimentare e dei settori affini, delle Organizzazioni collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purché vi sia un'espressa dichiarazione degli enti che assumono l'obbligo di contribuzione.

Assumono la qualifica di Assicurati anche i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, non dirigenti, da Enti, Holding, Aziende, Centri Servizi facenti parte di un gruppo ai quali si applichi il C.C.N.L. per l'industria alimentare. Assumono, altresì, la qualifica di Assicurati i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della Federalimentare, delle Organizzazioni firmatarie stipulanti i C.C.N.L. per l'industria alimentare nonché quelli dipendenti a tempo indeterminato delle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni.

Assumono la qualifica di Assicurati anche i lavoratori (non dirigenti, con contratto a tempo indeterminato) ceduti da un'impresa ad aziende terze, qualora sia stato sancito espressamente l'obbligo di applicazione ai medesimi del predetto C.C.N.L.. Possono inoltre essere Assicurati coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali la Cassa autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione. Non possono assumere la qualifica di Assicurati i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che fruiscono nelle imprese di appartenenza, in forza di accordi o regolamenti aziendali, di forme di copertura assicurativa analoghe o equipollenti.

Art. 3 – OBBLIGO CONTRIBUTIVO

L'obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento del contributo ordinario a carico del datore di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 la misura della contribuzione potrà essere modificata soltanto dalle parti stipulanti il C.C.N.L. per i lavoratori dell'industria alimentare.

La contribuzione ordinaria decorre dal mese di assunzione a tempo indeterminato. Se la cessazione del rapporto avviene prima dell'ultimo giorno del mese, la contribuzione è comunque dovuta per tutto il mese.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere inviata con le modalità già indicate all'art.2.

Eventuali premi versati e riferiti a soggetti non più dipendenti per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro o in stato di aspettativa non retribuita, verranno restituiti mediante un sistema di compensazione con i premi da versare il mese successivo.

Il nuovo sistema di pagamento anticipato, che sostituisce il precedente pagamento posticipato tramite F24, entrerà in vigore a partire dal 16.06.2023. Nella fase iniziale i pagamenti verranno predisposti sull'area riservata della Cassa Rischio Vita, effettuati con bonifico bancario e regolamentati come di seguito: il 16.06.2023 è dovuto il versamento dei contributi dei mesi di maggio e giugno (solo della Cassa Rischio Vita); il 16.07.2023 è dovuto il versamento dei contributi del mese di luglio (solo della Cassa Rischio Vita); il 16.08.2023 è dovuto il pagamento dei contributi del mese di agosto (solo Cassa Rischio Vita); il 16.09.2023 è dovuto il pagamento dei contributi di settembre e ottobre (solo Cassa Rischio Vita); il 16.10.2023 è dovuto il pagamento dei contributi del mese di novembre con il versamento di tutti gli istituti (Cassa Rischio Vita, Fasa, contributo maternità ed Ebs) tramite il sito web www.ebsalimentare.it e via a seguire con il nuovo sistema di pagamento mensile unificato ed anticipato.

Art. 4 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

La decorrenza delle coperture e delle prestazioni assicurative è regolata dalla Convenzione di cui al successivo articolo 9

Art. 5 – MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI RIATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

L'eventuale mancato versamento del contributo mensile dovrà essere sanato previa comunicazione alla Cassa con il versamento del contributo nel mese successivo.

In mancanza di tale sanatoria, non sarà garantita la copertura assicurativa e la prestazione assistenziale di cui al C.C.N.L. resta a carico del datore di lavoro.

La Cassa Rischio Vita si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all'incasso dei contributi dovuti dalle aziende.

Art. 6 - DECADENZA DALL'ISCRIZIONE ALLA CASSA

L'iscrizione alla Cassa decade per:

1. scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa Rischio Vita;
2. decesso del dipendente;
3. cessazione del rapporto di lavoro dipendente o sua trasformazione a tempo determinato;
4. esclusione disposta in presenza di omissioni, irregolarità o abusi;
5. nomina a Dirigente;
6. superamento, da parte del lavoratore, dei 69 anni e 6 mesi di età.

Art. 7 – IL PIANO DI COPERTURA ASSICURATIVA

Il Consiglio di Amministrazione approva ed aggiorna con specifica delibera che diviene parte integrante del presente Regolamento, il Piano di Copertura Assicurativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione, selezionando all'uopo una o più compagnie di assicurazioni con cui sottoscrivere una Convenzione che tenga conto di quanto stabilito in merito al Piano di Copertura Assicurativa in oggetto.

Tale Convenzione viene negoziata dalla Cassa Rischio Vita contraente (quale Ente bilaterale istituito dalla Parti sociali stipulanti il C.C.N.L.) nell'interesse dei datori di lavoro che versano il contributo al solo scopo di adempiere al proprio obbligo di garantire l'erogazione ai Beneficiari di un indennizzo al verificarsi del decesso dell'Assicurato.

Art. 8 - RICHIAMO ALLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla Convenzione assicurativa che costituisce parte integrante dello stesso pubblicata e disponibile sul sito internet della Cassa all'indirizzo: www.cassavita.it

Art. 9 - PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679, i dati personali acquisiti sulla base del presente Regolamento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, i dati personali e particolari forniti dagli interessati, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti. Per ogni dettaglio è possibile consultare l'informativa ex art 13 Reg. UE n. 2016/679 di Cassa Rischio Vita sul sito www.cassavita.it